

REGOLAMENTO (CE) N. 2421/2000 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2000
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2368/2000 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2368/2000 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2368/2000, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 273 del 26.10.2000, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 ottobre 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Importo delle restituzioni |
|-----------------|--------------|--|----------------------------|
| 1701 11 90 9100 | A00 | EUR/100 kg | 35,19 ⁽¹⁾ |
| 1701 11 90 9910 | A00 | EUR/100 kg | 31,19 ⁽¹⁾ |
| 1701 11 90 9950 | A00 | EUR/100 kg | ⁽²⁾ |
| 1701 12 90 9100 | A00 | EUR/100 kg | 35,19 ⁽¹⁾ |
| 1701 12 90 9910 | A00 | EUR/100 kg | 31,19 ⁽¹⁾ |
| 1701 12 90 9950 | A00 | EUR/100 kg | ⁽²⁾ |
| 1701 91 00 9000 | A00 | EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto | 0,3826 |
| 1701 99 10 9100 | A00 | EUR/100 kg | 38,26 |
| 1701 99 10 9910 | A00 | EUR/100 kg | 38,26 |
| 1701 99 10 9950 | A00 | EUR/100 kg | 38,26 |
| 1701 99 90 9100 | A00 | EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto | 0,3826 |

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).